

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Provincia BAT (Barletta-Andria-Trani) con sede legale in Piazza San Pio X, Andria – C.F. 06931240722, rappresentata dal Presidente, Francesco Ventola, domiciliato presso la sede sopraindicata.

E

G.A.L. Ponte Lama - società consortile a responsabilità limitata con sede nel Comune di Bisceglie, alla via C.so Garibaldi n. 23, Partita IVA 06986040720, rappresentata dal Presidente, Ing. Carlo Verde, domiciliato presso la sede sopraindicata;

PREMESSO:

- che in data 1 marzo 2010, è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero delle Politiche Agricole - Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura - che disciplina la gestione dell'intera materia riguardante il FEP 2007/2013.
- che è stato pubblicato il Bando sul B.U.R.P. n. 86 del 01/06/2011 in riferimento alla determina del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca del 14/04/2011 n. 44 della Regione Puglia per la presentazione delle domande di contributo alla misura 3.1 "AZIONI COLLETTIVE" del F.E.P. 2007-2013 (Fondo Europeo per la Pesca);
- che la Provincia BAT intende candidarsi al Bando citato con il Progetto denominato: *"Un mare di risorse"*;
- Obiettivo principale del progetto è contribuire alla crescita ed al risveglio di un settore, quello della pesca, in difficoltà.

L'obiettivo principale sarà raggiunto in seguito all'attuazione e gestione complessiva dei risultati dei seguenti obiettivi secondari:

- contribuire in modo sostenibile ad una migliore gestione o conservazione delle risorse;
- accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;
- migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;
- incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;
- migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza;



- che la **Provincia Barletta Andria Trani** partecipa al progetto, per svolgere l'attività di comunicazione e diffusione dei risultati del progetto con particolare riferimento agli aspetti di tutela e miglioramento dell'ambiente nonché all'acquisizione e diffusione di nuove conoscenze tecniche nel settore della pesca da parte degli operatori economici.
- che il coordinamento del progetto sarà affidato al dott. Carmelo Roseto, dirigente del Settore Sviluppo Produttivo, Agricoltura, Aziende Agricole della Provincia BAT;
- che il G.A.L. Ponte Lama, così come previsto dal suo Statuto, ha tra le sue finalità quelle di dare attuazione a strategie originali di sviluppo sostenibile integrate;
- che lo Statuto della Provincia BAT prevede che la stessa può stipulare accordi di collaborazione con diversi enti che esprimono la volontà di collaborare in determinati settori di attività di interesse comune;
- che tali iniziative, quando attuate nell'ambito di strutture di potenziamento dell'ambiente economico, costituiscono un'occasione molto valida di trasferimento di conoscenze al Territorio;
- che la Provincia BAT ed il G.A.L. Ponte Lama ritengono di mutuo interesse rafforzare i rapporti di collaborazione nei quali le attività di innovazione e qualificazione del sistema produttivo possano contribuire alla creazione di posti di lavoro ed al miglioramento della capacità organizzativa dell'intera comunità .

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 – OGGETTO

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

La Provincia BAT intende attivare il Progetto dal seguente titolo:

- ***“Un mare di risorse”***;

- Obiettivo principale del progetto è contribuire alla crescita ed al risveglio di un settore, quello della pesca, in difficoltà.

L'obiettivo principale sarà raggiunto in seguito all'attuazione e gestione complessiva dei risultati dei seguenti obiettivi secondari:

- contribuire in modo sostenibile ad una migliore gestione o conservazione delle risorse;
- accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;
- migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca;



- incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse;
- migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza;

ART. 2 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La Provincia BAT, in particolare, in caso di approvazione del Progetto “Azioni Collettive” citato intende far svolgere al **G.A.L. Ponte Lama** le seguenti attività:

- a) coordinamento, gestione tecnico-amministrativa e rendicontazione del progetto in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli stabiliti nello stesso;

Non è prevista alcuna spesa a carico della Provincia BAT.

Per regolamentare l’espletamento delle attività da parte del **G.A.L. Ponte Lama**, le parti intendono dar vita ad uno o più atti esecutivi, come successivamente meglio specificati.

ART. 3 – CONTENUTO DEGLI ATTI ESECUTIVI

Gli atti esecutivi, da formalizzarsi successivamente all’approvazione dell’iniziativa oggetto della presente domanda, dovranno indicare:

1. gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
2. la durata delle attività e le condizioni di esecuzione;
3. le modalità di pagamento;
4. le modalità di rendicontazione delle spese;
5. i responsabili scientifici delle parti.

ART. 4 – DIRITTI SUI PRODOTTI

Le conoscenze congiuntamente acquisite (ad esclusione di quelle preesistenti detenute da una parte e messe a disposizione dell’altra per lo svolgimento delle attività congiunte) ed i risultati scaturiti nel corso delle attività sopra indicate, costituiranno patrimonio comune delle parti.

A completamento delle attività, i suddetti risultati potranno di norma essere oggetto di pubblicazioni, salvo il rispetto di eventuali vincoli disposti a riguardo.

ART. 5 – LUOGO DELL’ATTIVITÀ

Le attività oggetto del presente protocollo d’intesa si svolgeranno, rispettivamente, nei locali nelle disponibilità del G.A.L. Ponte Lama e/o, nonché sui locali eventualmente disponibili nella sede della Provincia, da individuare successivamente.

Entrambe le parti consentiranno al personale incaricato il libero accesso presso le strutture che verranno individuate di volta in volta e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti vigenti.

Potranno essere concordate trasferte in altre località secondo i limiti e modalità che saranno concordate preventivamente.



3

ART. 6 – RESPONSABILITÀ

Entrambe le parti provvederanno alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo d'intesa, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di ciascun ente sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo d'intesa.

Ciascuno degli enti si ritiene responsabile del proprio personale e verso terzi dell'esecuzione di attività derivanti dal presente protocollo d'intesa da parte del proprio personale dipendente.

ART. 7 – DURATA

Il presente protocollo d'intesa entrerà in vigore dalla data della sua stipula e terminerà con la data prevista di scadenza delle attività progettuali e comunque entro la data di completamento delle attività previste.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza dell'accordo, entrambe avranno la facoltà di recedere dalla presente protocollo d'intesa in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata A.R. In tal caso al G.A.L. verranno riconosciute le attività effettivamente espletate e correttamente rendicontate.

ART. 8 –FORO COMPETENTE

Le parti convengono di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente protocollo d'intesa.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni eventuale vertenza che sorgesse tra le parti relativamente alla validità, interpretazione o esecuzione del presente protocollo d'intesa, sarà risolta mediante arbitrato, ai sensi dell'art. 806 e successivi del codice di procedura civile.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo che fungerà da Presidente, dai primi due, oppure, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Trani, città dove il collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

ART. 9 – REGISTRAZIONI

La futura convenzione è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Le spese di bollo inerenti alla futura convenzione, redatta in tre originali, saranno ad esclusivo carico della Provincia BAT.

GAL PONTE LAMA

Soc. Cons. a r.l.
G.A.L. Ponte Lama, 23
76011 Bisceglie (BT)
C.F. / P.I. 06986040720

Provincia BAT